



N. 78/11 R.G.A.C.

Il Tribunale di Mantova, sezione II civile, così composta:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Marco Benatti	Giudice relatore
dott. Luigi Bettini	Giudice

letti gli atti e sentite le parti, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 5 maggio 2011;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
ex art. 98 e 99 r.d. 267/42 (legge fallimentare) e ss. mod.

CASO.it

Con ricorso del 14/10/2001 A.F. Spa, cessionaria di crediti precedentemente vantati da U. Spa verso la società fallita, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento P.C. srl in via chirografaria per € 148.051,10 di cui parte per un decreto ingiuntivo e il resto, ammontante a € 68.814,97, quale saldo passivo di un conto corrente bancario.

Il curatore, nel progetto di stato passivo 24/11/2010, ammetteva solo l'importo posto a base del decreto ingiuntivo negando invece l'ammissibilità dell'altro importo ritenendolo carente di documentazione probatoria e, in particolare, mancando la produzione dell'estratto conto degli ultimi dodici mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento (vv. comunicazione doc. 6).

Il Giudice Delegato, all'adunanza 14/12/2010, ammetteva la ricorrente per il solo importo di cui al decreto ingiuntivo, confermando così l'esclusione del rimanente credito: tale provvedimento veniva in pari data comunicato formalmente a A.F.1 .

Con il ricorso oggi in esame, depositato il 10/1/2011, A.F. Spa formulava opposizione allo stato passivo, producendo copia degli estratti conto relativi a due conti c.d. "anticipi" e del conto ordinario cui affluivano le anticipazioni, integrando così la documentazione già allegata in sede di domanda d'ammissione, chiedendo quindi che questo Tribunale rettificasse lo stato passivo ammettendo l'opponente in via chirografaria anche per l'importo di € 68.814,97 sopraccitato.

Il curatore, dopo avere presentata memoria 22/2/2011, si costituiva tardivamente a mezzo di procuratore il 18/3/2011 chiedendo fosse, in rito, dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione atteso che l'opponente non aveva prodotto copia del documento impugnato e, nel merito, che la stessa fosse rigettata in quanto la documentazione era stata depositata tardivamente e doveva comunque ritenersi incompleta in quanto mancherebbero gli estratti conto di quasi tutto l'ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento (14/5/2009).

All'esito della discussione il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, sia sotto il profilo della tempestività che della completezza della produzione.

Va, innanzi tutto, esclusa rilevanza al mancato tempestivo deposito del provvedimento impugnato. Le norme procedurali citate non richiedono, e men che meno a pena d'improcedibilità, la produzione del provvedimento impugnato. Deve peraltro condividersi l'osservazione dell'opponente in merito al fatto che la comunicazione doc. 6, sottoscritta dal curatore, contiene tutti gli elementi del provvedimento impugnato atteso che ne riproduce il contenuto, tanto che la circostanza relativa alla mancata ammissione non è stata contestata in parte qua dalla curatela resistente. A ciò si aggiunga come il ricorrente avesse chiesto l'autorizzazione del Tribunale all'acquisizione del fascicolo fallimentare contenente il provvedimento stesso nonché come il testo del provvedimento impugnato sia riportato letteralmente nella memoria del curatore depositata il 22/2/2011.

Ne deriva che il Tribunale, anche alla luce delle censure formulate dalla curatela, ha tutti gli elementi per poter decidere sul ricorso.

Quanto al problema della tempestività del deposito di nuovi documenti (estratti conto), non è dubbio che la possibilità di depositare documenti nuovi non fosse, quantomeno pacificamente, ammessa nel regime previgente. Si scontravano in materia, infatti, le tesi di chi, nell'opposizione allo stato passivo, individuava un vero e proprio giudizio d'impugnazione e chi, all'opposto e semplicemente, vi vedeva gli estremi di una distinta e successiva fase del giudizio di primo grado volto al riesame dei risultati della precedente fase con cognizione piena ed esauriente. Se la prima tesi doveva ritenersi maggioritaria, la seconda aveva ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, investita in più occasioni della questione di costituzionalità degli artt. 98/99 lf, ha delineato la natura giuridica del procedimento di verifica scandito in una prima fase sommaria, di meramente cartolare, da una seconda, eventuale e successiva (art. 98), finalizzata a raccogliere elementi utili alla decisione del collegio sulla base dei motivi dell'opposizione stessa 'susceptibili d'introdurre nuovo materiale probatorio'. Il dubbio sulla possibilità di depositare, unitamente al ricorso ex art. 98 lf, documenti nuovi, era dato dall'assenza, nella versione originale dell'art. 99 lf, di previsioni specifiche.

La riforma della legge fallimentare attuata il d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, applicabile ai fallimenti dichiarati a partire dal 16/7/2006, ha, con il suo art. 84, modificato l'art. 99 lf inserendo, tra i requisiti del ricorso: "L'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti" (art. 99 cpv. n. 4 lf). La stessa riforma aveva previsto, al comma VIII della stessa norma e in tema di attività nel corso dell'udienza, che il Tribunale potesse, se necessario, assumere informazioni anche d'ufficio e autorizzare "la produzione d'ulteriori documenti". Pare logico sostenere che, se il Tribunale può, nel corso dell'udienza, autorizzare la produzione di "ulteriori" documenti, a maggior ragione gli stessi potevano essere depositati con il ricorso. Ne deriva che ogni riferimento alla natura impugnatoria e all'applicabilità dell'art. 345 del codice di rito appare superata dalla modifica legislativa intervenuta sulla normativa speciale.

Il successivo "correttivo", adottato con decorrenza 1 gennaio 2008 dall'art. 6/4 del d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169, ha ulteriormente modificato l'art. 99 lf

inserendo al n. 4), tra i requisiti del ricorso previsti a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ma lasciando comunque inalterata la regolamentazione relativa alle prove e ai documenti indicati nel ricorso. È vero che è scomparso il comma VIII come delineato dalla riforma del 2006, sicché oggi il comma IX dello stesso art. 99 lf, applicabile alla presente procedura in quanto il fallimento è stato dichiarato dopo il 1/1/2008, si limita a dire che il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma (che qui non rileva), all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori. Pare però al collegio che l'ulteriore modifica dell'art. 99 lf non abbia provocato mutamenti sostanziali del regime preclusivo in tema di documenti.

L'indicazione dei "documenti prodotti" rimane requisito del ricorso e sarebbe arduo sostenere logicamente che i "documenti prodotti" non possano essere prodotti con il ricorso che ne deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione. La modifica del comma VII non sembra, d'altro canto, avere soverchia rilevanza poiché influisce, tutt'al più, sul potere del collegio di ammettere "ulteriori" documenti, facoltà oggi non più espressamente conferita al giudice<sup>1</sup>, ma non certo di impedire la produzione di documenti unitamente al ricorso.

Deve quindi ammettersi che l'opponente possa produrre documenti nuovi, non precedentemente depositati unitamente alla domanda ex art. 93 lf, come avvenuto nel presente giudizio.

Quanto poi alla ritualità dei documenti, atteso che nella costituzione tardiva il fallimento fa questione della mancanza – negli estratti conto - della certificazione di un funzionario dell'istituto, la censura è infondata atteso che la certificazione ex art. 50 d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) è prevista unicamente al fine della emissione di un decreto ingiuntivo.

Quanto infine alla completezza dei documenti, deve condividersi quanto difensivamente sostenuto in ordine al fatto che gli estratti conto depositati arrivano solamente fino al 26/6/2008, mentre il fallimento di P.C. srl è stato dichiarato il 14 maggio successivo. La semplice lettura dell'estratto conto al 26/6/2008, offre però

la chiave per comprendere le ragioni della produzione. Esso è, infatti, l'ultimo estratto conto relativo al conto in oggetto in quanto in quella data, che non coincidendo con la fine del mese o del trimestre indica ulteriormente l'interruzione del rapporto, la somma a debito, pressoché coincidente con l'importo della domanda qui formulata, viene stornata per "Giroconto a sofferenza", tanto che il conto risulta avere saldo zero. Tali elementi inducono a ritenere provato che il rapporto di conto corrente sia stato interrotto in quella data con la conseguenza che gli estratti conto degli ultimi 12 mesi non possono che essere quelli che vanno dal 27/6/2007 al 26/6/2008. Poiché l'opponente ha prodotto, unitamente al ricorso, estratti conto a partire dall'ottobre 2006 e fino al giugno 2008, deve ritenersi avere adempiuto al suo onere probatorio con conseguente accoglimento del ricorso.

Va comunque rilevato che la prova del credito di A.F. Srl non deriva solo dall'estratto del conto n. 83951, dove è riportata una pluralità di operazioni di varia natura e provenienza, ma dagli estratti dei conti anticipi nn. 424790 e 32057195 (docc. 7-9) insoluti, anch'essi prodotti con il ricorso ex art. 98 lf, provati dalla certificazione notarile 30/3/2010 (doc. 4) che li classifica con il conto a sofferenza n. 2380026652/7613000031 avente un saldo negativo, al 14/5/09, di € 68.814,97.

Tale è l'importo oggetto di domanda e in tale misura va rettificato lo stato passivo del fallimento P.C. srl.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene che l'omessa produzione, all'atto della domanda ex art. 93 lf o al più all'adunanza di verifica, della documentazione che la parte – per quanto si sa - non era impossibilitata a produrre precedentemente, abbia determinato la necessità dell'ulteriore gravame e spese ulteriori a carico del fallimento per una procedura che la produzione documentale in quella sede avrebbe verosimilmente evitato. Ne deriva che la produzione unitamente al ricorso, se non determina – come si è visto – l'inammissibilità della stessa, concreta comunque giusti motivi per compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto, dispone la rettifica dello stato passivo del Fallimento n. 29/09 P.C. srl, ammettendo l'opponente A.F. Sra le parti.

Si comunichi.

Mantova, <sup>17</sup>~~29~~ maggio 2011

Il Giudice Estensore  
dott. Marco Benatti

Il Presidente  
dott. Andrea Gibelli

III CASO.it